

Publicato il 04/07/2023

N. 02725/2023 REG.PROV.CAU.

N. 04943/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2023, proposto da Farpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - Gse S.p.A., non costituito in giudizio;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2618/2023, resa tra le parti, concernente l'impugnazione della circolare n. 4/e del 23 febbraio 2023: bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – istituzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto ucraina)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e gli avvocati dello Stato Roberta Guizzi, Barbara Tidore, Mattia Cherubini e Salvatore Faraci;

Ritenuto che le complesse questioni processuali e sostanziali articolate dalla parte ricorrente e dalle Amministrazioni appellate necessitano di essere sollecitamente approfondite nella naturale sede di merito, involgendo temi di indagine che non si prestano ad essere scrutinati con la cognizione propria del cautelare, quali:

i) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate regola alcuni aspetti esecutivi e gli adempimenti legati

alla riscossione del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, giurisdizione che è stata affermata da questa Sezione con numerose sentenze, avverso le quali pendono tuttavia giudizi per cassazione per difetto di giurisdizione;

ii) la sussistenza dell'interesse di parte ricorrente ad impugnare detti provvedimenti, sotto i profili della concretezza ed attualità;

iii) la sussistenza delle condizioni per sollevare le questioni pregiudiziali interpretative, sia dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con riguardo agli obblighi e ai limiti derivanti alla potestà impositiva dello Stato membro dal regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854), sia dinanzi alla Corte costituzionale (della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sotto i profili della incidentalità delle questioni e del carattere non fittizio della lite, oltre che degli ulteriori presupposti);

Considerato, inoltre, che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante, anche prescindendo dall'approfondimento delle questioni riguardanti l'imminenza del pregiudizio lamentato, sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendosi alla prudente valutazione del Presidente del Tar l'individuazione di una udienza compatibile con la particolare delicatezza degli interessi sottesi all'odierno contenzioso, anche tenendo conto della circostanza, rappresentata dalle parti, che presso il medesimo Tar pendono giudizi analoghi.

Le spese del giudizio cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ferma l'efficacia degli atti impugnati.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO

Publicato il 04/07/2023

**N. 02726/2023 REG.PROV.CAU.**

**N. 04944/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2023, proposto da Fri El Grottole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - Gse S.p.A., non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2620/2023, resa tra le parti, concernente l'impugnazione della circolare n. 4/e del 23 febbraio 2023: bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – istituzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto ucraina)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e gli avvocati dello Stato Roberta Guizzi, Barbara Tidore, Mattia Cherubini e Salvatore Faraci;

Ritenuto che le complesse questioni processuali e sostanziali articolate dalla parte ricorrente e dalle Amministrazioni appellate necessitano di essere sollecitamente approfondite nella naturale sede di merito, involgendo temi di indagine che non si prestano ad essere scrutinati con la cognizione propria del cautelare, quali:

- i) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate regola alcuni aspetti esecutivi e gli adempimenti legati alla riscossione del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, giurisdizione che è stata affermata da questa Sezione con numerose sentenze, avverso le quali pendono tuttavia giudizi per cassazione per difetto di giurisdizione;
- ii) la sussistenza dell'interesse di parte ricorrente ad impugnare detti provvedimenti, sotto i profili della concretezza ed attualità;

iii) la sussistenza delle condizioni per sollevare le questioni pregiudiziali interpretative, sia dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con riguardo agli obblighi e ai limiti derivanti alla potestà impositiva dello Stato membro dal regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854), sia dinanzi alla Corte costituzionale (della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sotto i profili della incidentalità delle questioni e del carattere non fittizio della lite, oltre che degli ulteriori presupposti);

Considerato, inoltre, che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante, anche prescindendo dall'approfondimento delle questioni riguardanti l'imminenza del pregiudizio lamentato, sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendosi alla prudente valutazione del Presidente del Tar l'individuazione di una udienza compatibile con la particolare delicatezza degli interessi sottesi all'odierno contenzioso, anche tenendo conto della circostanza, rappresentata dalle parti, che presso il medesimo Tar pendono giudizi analoghi.

Le spese del giudizio cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ferma l'efficacia degli atti impugnati.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 04/07/2023

**N. 02722/2023 REG.PROV.CAU.**

**N. 04937/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4937 del 2023, proposto da Edp Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, Arera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - Gse S.p.A., non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2611/2023, resa tra le parti, concernente l'impugnazione della circolare n. 4/e del 23 febbraio 2023: bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – istituzione del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto ucraina)

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell'Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e gli avvocati dello Stato Roberta Guizzi, Barbara Tidore, Mattia Cherubini e Salvatore Faraci;

Ritenuto che le complesse questioni processuali e sostanziali articolate dalla parte ricorrente e dalle Amministrazioni appellate necessitano di essere sollecitamente approfondite nella naturale sede di merito, involgendo temi di indagine che non si prestano ad essere scrutinati con la cognizione propria del cautelare, quali:

- i) la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate regola alcuni aspetti esecutivi e gli adempimenti legati alla riscossione del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, giurisdizione che è stata affermata da questa Sezione con numerose sentenze, avverso le quali pendono tuttavia giudizi per cassazione per difetto di giurisdizione;
- ii) la sussistenza dell'interesse di parte ricorrente ad impugnare detti provvedimenti, sotto i profili della concretezza ed attualità;
- iii) la sussistenza delle condizioni per sollevare le questioni pregiudiziali interpretative, sia dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con riguardo agli obblighi e ai limiti derivanti alla potestà impositiva dello Stato membro dal regolamento UE 6 ottobre 2022, n. 2022/1854), sia dinanzi alla Corte costituzionale (della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sotto i profili della incidentalità delle questioni e del carattere non fittizio della lite, oltre che degli ulteriori presupposti);

Considerato, inoltre, che le esigenze cautelari prospettate dalla parte appellante, anche prescindendo dall'approfondimento delle questioni riguardanti l'imminenza del pregiudizio lamentato, sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendosi alla prudente valutazione del Presidente del Tar l'individuazione di una udienza compatibile con la particolare delicatezza degli interessi sottesi all'odierno contenzioso, anche tenendo conto della circostanza, rappresentata dalle parti, che presso il medesimo Tar pendono giudizi analoghi.

Le spese del giudizio cautelare sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l'appello ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ferma l'efficacia degli atti impugnati.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Valentini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Daniela Di Carlo**

**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO